

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica,  
il 4 ottobre 2011, ha approvato il seguente disegno di legge,  
d’iniziativa dei senatori Divina e Pittoni:*

Interpretazione autentica dell’articolo 12, commi 5 e 12,  
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio  
di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli  
di appartenenza

## Art. 1.

1. Al fine di coordinare le modalità di esercizio dell’attività venatoria previste dagli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con quelle previste dalla disciplina nazionale, i commi 5 e 12 dell’articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si interpretano nel senso che l’opzione prevista dal comma 5 del medesimo articolo 12 si esercita fatto salvo quanto disposto dalle leggi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle previsioni di cui ai commi 5 e 17 dell’articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

IL PRESIDENTE